REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO LI | BARI, 12 GIUGNO 2020 | n. 85

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Statuto comunale. 40331

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Statuto comunale.

COMUNE DI POLIGNANO A MARE

(Città Metropolitana di Bari)

STATUTO COMUNALE

(TESTO APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 20.12.2019 CON DELIBERAZIONE N. 112)

(TESTO CONFERMATO NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 27.12.2019 CON DELIBERAZIONE N. 115
E
DEL 23.1.2020 CON DELIBERAZIONE N. 3)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
CAPO I – L'AUTONOMIA STATUTARIA

Premessa
Art. 1 - Lo Statuto

CAPO II - IL COMUNE

Art. 2 - Definizione del Comune
Art. 3 - Segni distintivi
Art. 4 - Ordinamento giuridico
Art. 5 - Libertà e diritti
Art. 6 - Rapporti con altri soggetti
Art. 7 - Obiettivi fondamentali dell'attività comunale
Art. 8 - Funzioni del Comune
Art. 9 Gemellaggio
Art. 10 Cittadinanza onoraria

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I - ORGANI DEL COMUNE

Art.11 - Elencazione degli organi

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.12 – Riserva di legge
Art.13 – Natura e funzioni del Consiglio
Art.14 – Diritti dei Consiglieri
Art.15 – Dimissioni del Consigliere
Art.16 - Gruppi Consiliari
Art.17 - Commissioni consiliari
Art.18 - Presidenza del Consiglio
Art.19 – Convocazione del Consiglio
Art.20 – Convocazione per iniziativa dei Consiglieri
Art.21 – Validità delle sedute e delle deliberazioni
Art. 22 – Pubblicità delle sedute
Art. 23 – Votazioni e funzionamento del Consiglio
Art. 24 – Partecipazione del Segretario e verbale dell'adunanza
Art. 25 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26 – Riserva di legge
Art. 27 - Natura e funzioni della Giunta
Art. 28 - Composizione e presidenza
Art. 29 – Anzianità degli Assessori
Art. 30 – Durata in carica della Giunta
Art. 31 – Cessazione di singoli componenti della Giunta

Art. 32 – Funzionamento della Giunta
Art. 33 – Attribuzioni della Giunta in materia di amministrazione ordinaria

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 34 – Norme comuni

CAPO V – IL SINDACO

Art. 35 - Elezioni e funzioni del Sindaco
Art. 36 - Attribuzioni del Sindaco
Art. 37 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

CAPO I – UFFICI E PERSONALE
Art. 38 - Regolamento e organizzazione degli uffici e del personale
Art. 39 - Strutture dell'Ente
Art. 40 - Funzionamento dell'ente
Art. 41 - Struttura organizzativa
Art. 42 Funzioni e responsabilità del Segretario Generale
Art. 43 - Funzioni e responsabilità della Dirigenza
Art. 44 - Incarichi di posizione organizzativa
Art. 45 - Incarichi a contratto e collaborazioni esterne
Art. 46 - Responsabilità disciplinare del personale

CAPO II – SERVIZI PUBBLICI

Art. 47 - Poteri del Comune
Art. 48 - Forme di gestione
Art. 49 - Aziende speciali
Art. 50 - Istituzioni
Art. 51 - Società a partecipazione pubblica

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
CAPO I – NORME GENERALI

Art. 52 – La programmazione di bilancio
Art. 53 – Autonomia finanziaria
Art. 54 – Controllo di gestione
Art. 55 – I revisori dei conti
Art. 56 – Bilancio partecipativo
Art. 57 Controlli interni – Controllo Strategico

TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA
CAPO I – POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 58 – Regolamenti Comunali

CAPO II – ORDINANZE SINDACALI

Art. 59 Norme applicabili

TITOLO VI – PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI
CAPO I – PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA

Art. 60 - Principi generali
Art. 61 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione
Art. 62 - Libere forme associative
Art. 63 - Organismi di partecipazione
Art. 64 - Comitati di quartiere e/o frazioni
Art. 65 - Consulta permanente dei cittadini stranieri
Art. 66 - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 67 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi
Art. 68 - Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni
Art. 69 – Consultazione

CAPO II – INIZIATIVE POPOLARI

Art. 70 - Istanze, petizioni e proposte
Art. 71 - Referendum
Art. 72 - Effetti del referendum
Art. 73 - Valorizzazione delle forme per la tutela del patrimonio pubblico
Art. 74 - Azione popolare

CAPO III – RICONOSCIMENTI, DIRITTO DI RISPOSTA E DI INFORMAZIONE

Art. 75 – Riconoscimenti e diritto di risposta
Art. 76 – Informazione

TITOLO VII – RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI
CAPO I – REGIONE E CITTA' METROPOLITANE

Art. 77 – Cooperazione, programmazione e pianificazione
Art. 78 – Convenzioni
Art. 79 – Accordi di sicurezza integrata

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 80 – Consorzi
Art. 81 – Accordi di programma

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 82 - Statuto e regolamenti
Art. 83 – Modifiche statutarie, entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto
Art. 84 – Diffusione dello Statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
CAPO I - L'AUTONOMIA STATUTARIA

Premessa

La comunità di Polignano a Mare, lavorando per la loro piena attuazione, riconosce i principi dell'autonomia e dell'ordine sociale equo e giusto, afferma i valori della libertà, della tolleranza e dalla pace, individua nell'operosità espressa dal lavoro uno degli strumenti più idonei alla sua crescita.
La sua posizione geografica, sbocco sul mare di un territorio rurale che coniuga bellezza e qualità delle produzioni umane, crocevia di popoli e cultura, fra il nord ed il sud della Regione, da sempre ha indotto ed agevolato il confronto ed il dialogo dinamico fra persone che godono della naturale propensione all'ospitalità, che consentono in tal modo la convinta e partecipe adesione alla prospettiva europea e ad un tollerante modello multietnico di società.
Lo spirito d'intrapresa dei cittadini polignanesi in ambito agricolo, turistico, artigianale, commerciale, marinaro, professionale con una connaturale propensione alla manifestazione delle arti, nelle sue diverse espressioni, per tutti, testimoniato dalla loro lungimiranza e intelligenza, che ha saputo offrire della cittadina un'immagine operosa, ma al tempo stesso serena ed accogliente.
A tali principi e valori, storicamente sedimentati, si ispira il presente Statuto.
Ogni riferimento del presente Statuto a ruoli e compiti sono espressi in termini neutri, dovendosi in concreto rivolgere, a seconda dei casi, e per testimoniare il valore preminente di parità dei generi femminile e maschile, come Sindaca/ Sindaco, ecc.

Art.1 - Lo Statuto

Il presente Statuto costituisce l'espressione dei caratteri istituzionali della Comunità Polignanese, nell'ambito dell'autonomia locale riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica.

CAPO II - IL COMUNE

Art. 2 - Definizione del Comune

Il Comune rappresenta la comunità locale che vive e lavora sul proprio territorio indipendentemente dalla città o Stato di provenienza, e ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il Comune, a mezzo degli organi istituzionali elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, esprime l'autonomia politica e di autogoverno della propria Comunità.
Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 3 - Segni distintivi

Lo stemma e il gonfalone costituiscono i segni distintivi del Comune.
Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone approvati, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.10.1935, le cui caratteristiche di seguito si riportano: STEMMA: d'azzurro al falco marino al naturale poggiante sopra un monte roccioso di verde, il monte attraversante sul piano del mare.
GONFALONE: drappo di colore azzurro con ricami in oro caricato dello stemma comunale sopra descritto con l'iscrizione centrata: "COMUNE DI POLIGNANO A MARE".
L'Asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale; nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome; cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

Nell'uso del gonfalone si osservano le disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
L'uso dello stemma da parte di associazioni ed Enti operanti nel Comune può essere autorizzato con decisione del Sindaco, nel rispetto delle norme regolamentari.
Con provvedimento regionale n. 129 del 7.11.2017, il comune di Polignano a Mare, è incluso nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.

Art. 4 - Ordinamento giuridico

Il Comune esercita le funzioni pubbliche proprie o delegate nel rispetto della Costituzione, delle leggi statali e regionali e del presente Statuto.
I Regolamenti adottati nell'esercizio della potestà riconosciuta al Comune dalle leggi generali della Repubblica, delle Leggi Regionali e dal presente Statuto, completano il quadro dell'ordinamento giuridico entro il quale si svolge l'attività d'istituto.

Art. 5 – Libertà e diritti

Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibili a tutti l'esercizio dei loro diritti, chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi e della convivenza civile.
Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale, senza dimenticare la storia della comunità e civiltà occidentale, fondata sui valori cristiani.
Il Comune promuove pari condizioni nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'Amministrazione comunale e assicura forme di tutela e promozione sociale per i cittadini in condizione o a rischio di marginalità, secondo requisiti stabiliti in via generale.
L'appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo non costituisce in alcun caso condizione né motivo di privilegio o di discriminazione, ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni resi dall'amministrazione comunale, in qualsiasi forma, diretta o indiretta.

Art. 6 - Rapporti con altri soggetti

Il Comune impronta la propria attività istituzionale ai principi della piena collaborazione e cooperazione con lo Stato, la Regione, la Città Metropolitana, i Comuni limitrofi e gli altri enti pubblici operanti sul territorio, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi esponenziali della comunità civile e religiosa, per il ruolo che essi svolgono ai fini del soddisfacimento di interessi collettivi.
Il Comune considera l'unità nazionale un valore irrinunciabile e s'impegna a collaborare con ogni idonea iniziativa tendente a favorire la piena integrazione europea ed interetnica, nel rispetto degli accordi internazionali.

Art.7 - Obiettivi fondamentali dell'attività comunale

Obiettivi fondamentali dell'attività dell'Ente sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo economico e sociale della Comunità Polignanese, l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla base della Costituzione, la civile ed equilibrata convivenza fra le diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardia del territorio ivi compresa l'ambiente marino e delle sue valenze antropologiche, culturali, ambientali, paesaggistiche, storiche, archeologiche, gastronomiche.
Il Comune di Polignano a Mare, considera il centro storico un insieme urbanistico- architettonico pubblico da salvaguardare e da valorizzare come testimonianza della propria identità.
In tale prospettiva, considera in particolare la Chiesa Matrice luogo di elezione dell'unità nel tempo delle

diverse generazioni che hanno costituito la comunità nella sua continuità temporale, avendo, a riguardo, una particolare attenzione per salvaguardarne l'integrità, nel rispetto dei vincoli ed obblighi di legge.
Il Comune valorizza l'insediamento nelle contrade, quale patrimonio di esperienze civili di urbanizzazione diffusa.
Favorisce una progressiva integrazione fra agricoltura e industria, con particolare impegno per quella alimentare, eco-sostenibile, certificata, favorisce inoltre il commercio, nelle sue varie forme, l'associazionismo e la cooperazione economica dei produttori per la qualificazione, la valorizzazione e la migliore commercializzazione dei prodotti locali, anche d'intesa con le forme organizzate dei consumatori, al fine di pervenire a certificazioni d'origine comunali.
In particolare, il Comune opera al fine di:

- assicurare i servizi sociali di base, con priorità per la tutela del diritto alla salute, l'istruzione e l'assistenza scolastica;
- assicurare adeguati strumenti di sicurezza sociale per il sostegno alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap, alle fasce di popolazione in condizioni di disagio e alle nuove povertà emergenti;
- promuovere e favorire l'accesso alle attività lavorative e alla disponibilità dell'abitazione;
- difendere il suolo e l'ambiente dalle fonti di inquinamento;
- proteggere l'integrità delle risorse naturali esistenti promuovendone una utilizzazione razionale;
- disciplinare il corretto assetto edilizio e lo sviluppo urbanistico del territorio, promuovendone l'ordinato ed armonico utilizzo attraverso adeguati strumenti programmatici, che tengano nella dovuta considerazione i problemi connessi alla mobilità cittadina in particolare quella ecosostenibile e, primo fra tutti, quello dei disabili, rimuovendo le barriere architettoniche;
- promuovere e favorire la riscoperta, la valorizzazione e la riappropriazione dell'identità culturale cittadina mediante la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico - folklorico, artistico, archeologico, architettonico-urbanistico, nonché il paesaggio agrario, marino e naturale;
- coordinare e razionalizzare l'organizzazione del sistema di distribuzione commerciale, nel convincimento che le attività commerciali diffuse e di prossimità costituiscono anche uno dei capisaldi essenziali di "arredo urbano" e di vivibilità della città;
- favorire le attività produttive, turistiche, culturali, imprenditoriali ed artigianali, con particolare riguardo ai settori che hanno qualificato l'agricoltura, l'artigianato artistico, la pesca alla lampara e la gastronomia, valorizzando e sostenendo le iniziative che mirano ad avviare i giovani a tali attività, anche collaborando con privati, comitati ed associazioni ed altre istituzioni per salvaguardare la pescosità del mare;
- favorire una progressiva integrazione tra agricoltura, turismo e industria;
- valorizzare il cimitero come luogo di pietà, riflessione, incontro con la memoria delle generazioni, garantendone il silenzio, il verde, il decoro;
- combattere, con adeguate iniziative, la criminalità organizzata e il fenomeno dell'usura;
- combattere con adeguate iniziative spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e la ludopatia;
- garantire la sicurezza effettiva e percepita, nei limiti delle prerogative dell'Ente comunale;
- promuovere la cultura della pace, del rispetto della legalità e dei diritti umani, con iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione;
- promuovere e diffondere la conoscenza, lo studio di personalità illustri legate alla città come Pino Pascali, Domenico Modugno, Pompeo Sarnelli, sostenendo nel contempo la crescita di nuove personalità nel campo della cultura, arte in senso lato, ***sport,*** con particolare attenzione alle giovani generazioni attive sul territorio;
- promuovere, nel rispetto della lingua nazionale, il mantenimento, lo studio e la diffusione del dialetto locale;
- assicurare le condizioni per l'effettiva partecipazione degli anziani alla vita sociale della comunità cittadina;
- avviare e sostenere iniziative finalizzate ad offrire servizi anche non istituzionalizzati, utili a promuovere tra genitori la cura della prole, non dovendo rinunciare all'opportunità di un proprio sviluppo sociale e lavorativo;

- favorire lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- improntare il proprio ordinamento tributario nel rispetto, dei principi sanciti dalle leggi a:

a) una migliore informazione e chiarezza delle norme di fiscalità locale;
b) speditezza e tempestività dell'azione impositiva;
c) semplificazione degli adempimenti e equo e regolare svolgimento delle procedure di accertamento;
d) proporzionalità dell'imposizione fiscale alle condizioni socio-economiche delle famiglie;
e) scambio, nei casi dove si manifestano disagi economici, di attività di rilevanza sociale che riducono altre spese del Comune, con il tributo dovuto, in modo proporzionale.

Il Comune attua specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni a carico delle donne e a rimuovere gli ostacoli che impediscono loro la piena uguaglianza giuridica anche favorendo l'interscambiabilità dei ruoli e la corresponsabilità sociale; promuove, altresì, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
L'attività istituzionale per il conseguimento dei suddetti obiettivi è improntata a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità della gestione. In particolare il Comune si deve adoperare per la semplificazione delle procedure amministrative, la conoscenza e la riduzione dei tempi procedurali, l'unicità del referente, la responsabilità degli operatori comunali che devono intendere la loro attività come sintesi dell'ordinato svolgersi della vita cittadina ed elemento concorrente essenziale per il suo sviluppo.
Nell'ambito di contribuire alla promozione e sviluppo del senso di appartenenza, collaborazione, attivazione di diritti e rispetto dei doveri quale misura di elevazione civica, il Comune rivolge una particolare attenzione a tutte le iniziative di comunicazione istituzionale, obbligatoria, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e coordinamento di tale attività; a quelle iniziative capaci di allargare l'impegno degli organi istituzionali, nei limiti delle loro prerogative, delle forme di aggregazione civica, e del sistema burocratico, quest'ultimo sensibilizzato a comprendere che il suo obiettivo finale è quello di concorrere alla soluzione dei problemi della comunità amministrata, attraverso anche, ma non solo, l'atto amministrativo.

Art. 8 - Funzioni del Comune

Il Comune, nella cura degli interessi della comunità amministrata, è Ente a competenza generale, trovando unico limite alla propria azione nella espressa attribuzione di competenze ad altri soggetti da parte della legge statale o regionale.
Costituiscono materia fondamentale dell'attività amministrativa del Comune le funzioni comprese nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
Il Comune gestisce altresì i servizi elettorali, d'anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
Le relative funzioni, di natura statale, sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Art. 9 Gemellaggi

Il Comune di Polignano a Mare, riconosce il valore dei gemellaggi con città del mondo, al fine di perseguire e diffondere ideali di pace e solidarietà tra diverse realtà sociali, politiche e religiose, ricercare, approfondire e sostenere problemi di interesse comune anche al fine di promuovere scambi ed esperienze culturali, sociali, turistico-economiche, ricreative e sportive con le comunità ad esso gemellate. In tali processi, si riconosce soprattutto l'importanza di tali iniziative perché tra i giovani si diffonda una cultura di integrazione internazionale.
I gemellaggi potranno essere perseguiti anche per rinsaldare elementi di cittadinanza con comunità polignanesi sviluppatesi in territorio diversi dal Comune di Polignano.
I gemellaggi, devono essere proposti alla Giunta Comunale e ratificati dal Consiglio Comunale, previa costituzione di apposito comitato promosso con atto di giunta, il cui Statuto tipo deve essere adottato dal Consiglio Comunale.
Il Comitato per il gemellaggio deve essere aperto alla partecipazione di tutte le realtà associative del territorio

e di tutti i cittadini polignanesi che intendono iscriversi.
Il comitato deve avere un proprio bilancio, al quale il Comune può contribuire nei limiti delle risorse disponibili, e comunque in quanto le attività proposte rientrino in modo integrante nell'attività cultura e turistica dell'Amministrazione Comunale, e comunque solo dopo il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale di Città Gemellata.
La qualità di città Gemellata, deve essere riportato in un apposito registro redatto e conservato a cura della Segreteria Generale e le città gemellate, in clima di reciprocità, saranno riportate sul sito istituzionale dell'Ente.
Il Comitato per il Gemellaggio ha ragione di persistere solo in base alla capacità di realizzare convegni, manifestazioni, attività sociali, artistiche e culturali, scambi di esperienze interscolastiche a tutti i livelli, manifestazioni sportive, fiere, gite, escursioni e festeggiamenti con i paesi gemellati, prioritariamente ricercando mezzi finanziari autonomi. A tal fine il Comitato deve redigere il proprio bilancio trasparente ed adeguatamente pubblicizzato ed inviato al Comune, in caso di concessione di contributi a carico del bilancio comunale.
Diversamente, il Consiglio Comunale può dichiarare cessata la funzione del Comitato.
Il Consiglio, qualora vengano meno i motivi di interesse pubblico che ne hanno giustificato l'avvio del procedimento di gemellaggio o per altre ragioni di interesse pubblico, può disporre la revoca del gemellaggio stesso.

Art. 10 Cittadinanza onoraria

Il Comune di Polignano a Mare, adotta uno specifico regolamento con cui riconoscere la cittadinanza onoraria e/o benemerita a persone fisiche italiane o straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione che si sono particolarmente distinte nei campi di attività pubbliche e private per il loro impegno morale, civile, culturale, sportivo, umanitario e religioso e/o che abbiano favorito la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello nazionale ed internazionale.
Il regolamento dovrà anche prevedere l'ipotesi di revoca della cittadinanza onoraria conferita**.**
L'Ufficio della Segreteria Generale, riporterà in apposito registro, l'elenco e le generalità delle persone, a cui tale onorificenza è stata assegnata e ne conserverà anche in formato elettronico gli atti.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I - ORGANI DEL COMUNE

Art. 11 - Elencazione degli organi

Gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il loro comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
Sono, altresì, organi amministrativo-gestionali il Segretario Generale, il Vice Segretario, i responsabili delle strutture apicali nei limiti entro i quali le norme, il presente Statuto e i regolamenti attribuiscono ai medesimi la competenza ad esercitare funzioni e ad adottare atti e provvedimenti aventi rilevanza giuridica, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000 e D. Lgs. 165/2001.
Sono, infine, organi ausiliari dell'Ente, per le funzioni previste dalla legge, il Collegio dei Revisori ed il nucleo di valutazione.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.12 - Riserva di legge

La legge stabilisce le norme relative alla elezione, alla composizione e alla durata in carica del Consiglio, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri.

Art.13 - Natura e funzioni del Consiglio

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della attività dell'Amministrazione, come previsto dalla legge.
Il Consiglio ha competenza esclusiva per tutti gli atti indicati dalla legge.
Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
Il Regolamento del Consiglio Comunale fissa le modalità di funzionamento dell'Organo nonché i servizi, le attrezzature, le risorse finanziarie e le strutture apposite necessarie per un corretto funzionamento dello stesso, nonché per i Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.

Art.14 - Diritti dei Consiglieri

I Consiglieri, rappresentanti della comunità comunale, sono titolari, secondo la disciplina dell'apposito Regolamento:
a) del diritto di ottenere dagli uffici comunali, dagli enti, dalle aziende del Comune, istituzioni e società che gestiscono servizi pubblici comunali tutte le notizie, le informazioni in loro possesso e le copie, normalmente in formato elettronico, di atti e documenti utili all'espletamento del mandato nei modi e nelle forme previsti dal regolamento, purché tali richieste non siano finalizzate ad impedire o rallentare l'ordinaria attività obbligatoria degli uffici;
b) del diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
c) del diritto di formulare interpellanze, interrogazioni, mozioni, risoluzioni e proposte e di ottenere dal Comune le attrezzature e i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni;
d) del diritto di chiedere la convocazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.
È istituita presso la Segreteria Generale, con le modalità previste dal regolamento, l'anagrafe delle comunicazioni della trasparenza dei consiglieri comunali.
Ai Consiglieri è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta di consiglio, oltre al rimborso delle spese, nella misura e nei casi previsti dalla legge.
I Consiglieri possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, nei limiti fissati dalla legge e se tale trasformazione comporta pari o minori oneri finanziari.
I Consiglieri hanno inoltre il diritto, a norma di legge, di fruire di aspettative e permessi ai fini dell'espletamento del mandato.
Il Sindaco, con proprio decreto motivato può conferire ad uno o più consiglieri comunali, anche su richiesta degli stessi, deleghe in specifiche materie con compiti esclusivamente propositivi e di consulenza, svolti in modo gratuito, dandone comunicazione al Consiglio Comunale tramite il Presidente. Il consigliere delegato non può partecipare alle sedute di giunta, firmare atti di competenza del sindaco, se non previsti da norme di legge, o comunque a rilevanza esterna, inerente la delega ricevuta, né esercitare poteri decisionali di alcun tipo, anche nei confronti della struttura burocratica dell'Ente, mantenendo le stesse prerogative e diritti degli altri consiglieri. I poteri di amministrazione attiva sulle materie delegate ai consiglieri, restano in capo al Sindaco e agli assessori che potranno utilizzare liberamente gli approfondimenti collaborativi ed i suggerimenti elaborati dai consiglieri delegati e da essi pervenuti in qualsiasi forma, anche scritta, o in audizione diretta È sempre consentito al Sindaco di conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nelle materie previste dall'art. 54 c. 1 e 3 del D. L.vo 267/2000, nei quartieri e nelle frazioni, previa comunicazione al Prefetto, ed in assenza di istituzione del Consiglio Circoscrizionale.
Il Comune può stipulare apposite polizze assicurative a favore dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco per danni a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, senza oneri per l'amministrazione. Per i procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, il Comune assicura il rimborso delle spese sostenute purché non vi sia conflitto d'interesse con l'Ente e soltanto in caso di non soccombenza.

Art.15 - Dimissioni e decadenza del Consigliere

Le dimissioni del Consigliere sono disciplinate dalla legge, oggi dall'art. 38 comma 8° del D.L.vo 267/2000 e, la presente previsione verrà automaticamente adeguata al variare della normativa stessa. Le comunicazioni, convocazioni e rispetto dei termini competono al Presidente del Consiglio Comunale
Le dimissioni, una volta presentate, nella forma di legge, sono irretrattabili e non necessitano di alcuna presa d'atto. In Consigliere Comunale, nel rispetto del mandato popolare ricevuto, è tenuto, di norma, alla partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale. In caso di assenza deve giustificarle in sede di seduta consiliare tramite comunicazione formale al Presidente del Consiglio che ne dà lettura in apertura di seduta. L'assenza è giustificata nei casi di malattia, esigenze di salute, di famiglia, di lavoro e per cause di forza maggiore e/o imprevedibili. Diversamente, l'assenza si riterrà ingiustificata, salva successiva comunicazione, di cui il Presidente nel successivo Consiglio Comunale, darà informativa ai componenti. La data di svolgimento di questo consiglio comunale sarà termine perentorio per produrre giustificazione.
In caso di tre assenze consecutive alle sedute del Consiglio Comunale, non giustificate, l'ufficio di segreteria notizierà il Presidente del Consiglio Comunale che, a sua volta, invierà al Consigliere, diffida a produrre giustificazioni, con deposito formale presso il protocollo o con l'invio tramite pec, a cui far riferire il termine finale, nel termine massimo di dieci giorni dalla data di invio della comunicazione. Anche questo termine ha valore perentorio.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
Il Consiglio Comunale, in ogni caso prende atto delle giustificazioni o meno delle assenze, sul presupposto che l'eletto ha un dovere di rappresentanza dei suoi elettori.

Art. 16 - Gruppi Consiliari

I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salvo diversa comunicazione dei singoli. La rappresentanza e le prerogative proprie del gruppo consiliare sono attribuite al consigliere unico eletto nella lista. Un qualsiasi altro consigliere che nel corso del proprio mandato ritenga di uscire dal gruppo di appartenenza, se non aderisce ad un altro gruppo già presente in Consiglio Comunale, confluisce automaticamente nel gruppo misto.
Al gruppo misto sono attribuite le prerogative proprie del gruppo consiliare anche se costituito da un solo consigliere.
Ciascun gruppo elegge nel proprio seno il capogruppo e ne comunica al Presidente il nome entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano (maggior quoziente sommando voti di lista e preferenze) del gruppo, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, secondo le previsioni di legge riferita a tale figura di consigliere.
La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente che concorre a definire la programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
Il Regolamento definisce le norme per il funzionamento della conferenza dei capigruppo ed i rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale che la presiede.
Alla Conferenza dei Capigruppo partecipa il Sindaco.

Art.17 - Commissioni Consiliari

Il Consiglio, dopo il suo insediamento e comunque non oltre sessanta giorni da esso, istituisce Commissioni Consiliari Permanenti costituite nel proprio seno con il criterio proporzionale.
Il Regolamento determina i poteri delle commissioni, nei limiti di attività di studio, indirizzo, integrazione, dei temi di interesse generale del Consiglio Comunale, anche al fine di rendere più efficace il lavoro del Consiglio

Comunale, e ne disciplina l'organizzazione, comprese le modalità di composizione, e le forme di pubblicità dei lavori. Il Consiglio ha altresì la facoltà di nominare, di volta in volta, commissioni temporanee con compiti speciali.
Il Consiglio può nominare un'apposita commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
Il Consiglio può anche nominare Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la cui Presidenza viene attribuita a garanzia delle minoranze, ad un Consiglieri delle opposizioni. Il Consiglio può istituire commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune, alle quali i titolari degli uffici del Comune, degli Enti Strumentali ed Ausiliari e di Aziende dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio, tranne che nei casi stabiliti dalla legge.
Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione di indagine, indicandone i motivi; la relativa delibera istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Il Regolamento determina anche le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.
Al fine di consentire la definizione, l'adeguamento, la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, autonomamente comunicate al Consiglio Comunale dal Sindaco e dagli Assessori, è costituita la Commissione permanente per l'attuazione del programma che, di norma, almeno una volta l'anno, riceve apposita relazione predisposta dai dirigenti e dagli assessori delegati. Tale relazione può comprendere anche la relazione finale del raggiungimento degli obiettivi, e della gestione del Piano esecutivo di gestione, specificatamente però rivolta agli obiettivi delle linee programmatiche.
Su richiesta di 1/3 dei componenti assegnati alla Commissione, la relazione può essere oggetto di incontri di approfondimento anche con obbligo di contraddittorio con i soggetti sottoscrittori delle relazioni.
Gli incontri si chiudono con la redazione di appositi verbali riportanti osservazioni, suggerimenti, annotazioni, la cui presa d'atto da parte della Giunta Comunale, può comportare conferme, integrazioni, modifiche degli obiettivi programmatici in relazione anche all'eventuale mutazione delle condizioni normative e dell'analisi della realtà cittadina.
Modifiche delle linee programmatiche iniziali, possono essere prodotte anche su iniziativa autonoma del Sindaco e/o della Giunta, che le inviano alla Commissione, per eventualmente discuterle, prima di essere comunicate al Consiglio.
Tutti i referti e linee programmatiche devono essere inviate ai responsabili degli uffici, agli organi ausiliari che ne devono tener conto nelle loro rispettive competenze e responsabilità.

Art.18 - Presidenza del Consiglio

La prima seduta del Consiglio Comunale, dopo la proclamazione, è presieduta dal Consigliere Anziano, fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto per l'espletamento degli adempimenti obbligatori per legge, nella prima seduta. Nella stessa seduta o immediatamente successiva si deve procedere alla comunicazione dei componenti la Giunta Municipale e alla discussione e approvazione del documento programmatico.
Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente eletto dall'Assemblea nella prima seduta, dopo le operazioni di convalida e surroga dei consiglieri, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, si procederà nella stessa seduta all'elezione del Presidente a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
In tutte le sedute o durante le stesse nel caso di assenza o di impedimento del Presidente eletto, funge da Presidente il Consigliere definito dall'art. 40 comma 3 del TUEL, ossia dal Consigliere anziano, nell'ordine progressivo, presente.
Il Consiglio Comunale nella prima seduta elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale.
La durata in carica e i compiti del Presidente del Consiglio sono disciplinati dalla legge nonché dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.19 - Convocazione del Consiglio

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
La convocazione del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio che vi provvede tramite avviso scritto o pec, da consegnare al domicilio fisico o elettronico dei singoli consiglieri nei termini e con le modalità stabiliti dalla Legge e dal Regolamento.
In genere con l'avviso sono inviati nel solo formato elettronico lo schema di proposta e gli allegati, consultabili, in formato cartaceo presso la Segreteria o gli Uffici proponenti.
Nel rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica, gli uffici non sono tenuti a produrre altra copia cartacea della documentazione.
Il Presidente, nel termine di 20 giorni dalla seduta di convalida degli eletti è tenuto a riunire il Consiglio per la definizione dei criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nel caso in cui le nomine devono essere effettuate nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Sindaco.

Art.20 - Convocazione per iniziativa dei Consiglieri

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni quando ne faccia richiesta scritta 1/5 dei Consiglieri, ricevendo dagli stessi idonea proposta di deliberazione degli argomenti da trattare. In questo caso il Presidente del Consiglio Comunale, trasmette la proposta agli uffici competenti, per l'acquisizione dei prescritti pareri, assegnando un ulteriore termine agli uffici competenti, non oltre altri 20 giorni, per istruire la loro proposta anche in termini di impraticabilità motivata, sulla base dell'atto di impulso dei consiglieri richiedenti. In quest'ultimo caso la richiesta non potrà essere definita come un argomento generico, ma necessita di essere specificato, ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno per la loro trattazione.
In caso di insistenza dei consiglieri richiedenti, l'ammissibilità della questione da trattare è subordinata alla decisione esclusiva del Consiglio Comunale.
Il Presidente del Consiglio può invece, autonomamente, rifiutarsi di iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio una proposta scritta presentata, quando la proposta non specifichi chiaramente l'oggetto della questione e/o deliberazione, non sia completata l'istruttoria, concerne questioni assolutamente estranee alla competenza del Consiglio anche in termini di sindacato ispettivo e di controllo, siano redatte in termini ingiuriosi e sconvenienti, ovvero siano contra legem o impossibili.
Nell'ipotesi in cui sia richiesto l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti non strettamente rientranti nelle competenze del Consiglio, investendo la competenza di altri organi di governo o degli uffici, gli stessi dovrebbero comunque essere ammessi dal Presidente, qualora si concretizzino nella generica determinazione di atti di indirizzo o nell'espletamento di un'attività di controllo politico, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 267/2000.
Il Presidente del Consiglio, nelle ipotesi di chiara non ammissibilità, sentiti gli uffici, ove necessario, dovrà farne comunicazione scritta o via pec, al/ai proponente/i, entro il termine di 20 giorni. Il/I proponente/i entro un ulteriore termine di 20 giorni potranno contro dedurre, mentre il Presidente negli ulteriori e successivi 20 giorni assumerà la sua decisione definitiva, anche sentiti gli uffici competenti per materia, o in assenza sentito il Segretario Generale.

Art.21 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei voti.

Quando la prima convocazione sia andata deserta per mancato raggiungimento del numero legale fissato nel precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni, sempre assunte a maggioranza assoluta dei voti, sono valide purché intervenga un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi sono comunque fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 22 - Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, secondo le modalità e salvi i casi previsti dai Regolamenti.
Durante le sedute del Consiglio Comunale, in base alla valutazione del Presidente ed anche su proposta dei consiglieri e dei componenti della Giunta, esclusivamente per concorrere alla formazione delle opinioni e/o delle decisioni dei Consiglieri, è possibile procedere ad audizioni di esperti di comprovata competenza nelle materie trattate. Delle audizioni bisogna comunque riportare in verbale il contenuto essenziale.

Art. 23 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

Le votazioni del Consiglio sono palesi, tranne quelle concernenti persone che debbono essere effettuate a scrutinio segreto.
Per le nomine, le designazioni e le revoche che rientrano nella competenza del Consiglio si applica il principio della maggioranza assoluta dei voti, tranne nei casi in cui è previsto un quorum qualificato.
Il regolamento determina le norme particolareggiate per il funzionamento del Consiglio.

Art. 24 - Partecipazione del Segretario e verbale dell'adunanza

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, del Consiglio Comunale. Alla redazione del verbale provvede il Segretario Generale o, sotto la sua responsabilità, il Vice Segretario o altro dipendente appositamente designato.
Qualora la deliberazione da adottare investa un carattere proprio del Segretario o di suoi parenti o affini fino al quarto grado civile, le relative funzioni vengono assunte dal Vice Segretario. Il verbale è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario Generale e dal funzionario che ha curato la redazione.
Il Regolamento stabilisce il contenuto essenziale del verbale, nonché le modalità di approvazione e di rettifica.

Art. 25 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

Nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva, e allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita istituzionale e cittadina, nonché lo sviluppo del senso civico nelle nuove generazioni, il Comune può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.).
Il C.C.R., anche al fine di contribuire alla formazione delle decisioni dei diversi livelli istituzionali dell'ente, può deliberare, in via consultiva, in particolare nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, educazione stradale, solidarietà, rapporti con le associazioni locali e nazionali.
Annualmente può essere assegnato un finanziamento gestito dal C.C.R., nell'ambito del bilancio di previsione.
In caso di deliberazioni del C.C.R. che comportino spese, l'iter segue le stesse regole ordinarie e l'esecuzione è affidata al Sindaco o assessore competente per materia, tramite l'ufficio preposto, previa adozione dei

necessari atti degli organi ordinari, secondo competenza e tempestività.
Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento, anche previa consultazione con i dirigenti scolastici operanti sul territorio.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26 - Riserva di legge

La legge stabilisce le norme relative alla nomina e alla durata in carica della Giunta, al numero massimo degli Assessori, alla loro revoca, nonché le norme che riguardano le cause di incompatibilità alla carica.
Nelle predette materie, il presente Statuto integra la normativa di legge mediante disposizioni di attuazione.
Gli Assessori Comunali sono soggetti alla stessa normativa riguardante l'anagrafe patrimoniale e le pubblicazioni di trasparenza, come stabilito dalla legge.

Art. 27 – Natura e funzioni della Giunta

La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma attraverso gli atti di sua competenza nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.

ART. 28 - Composizione e presidenza

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di 5 assessori, salvo diversa previsione legislativa, con la presenza di entrambi i generi secondo le modalità previste dalla legge. Gli assessori partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è affidata al Vice Sindaco. In caso di assenza di entrambi presiede l'Assessore più anziano di età.

Art. 29 - Nomina degli Assessori

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
La carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
Non possono altresì far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
Contestualmente all'accettazione della carica gli Assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Il Sindaco dà atto di tale condizione nel documento di nomina che sarà presentato al Consiglio.

Art. 30 - Durata in carica della Giunta

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, e nei modi previsti dalla legge, espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla

sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione da parte del Presidente, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione. Con l'approvazione della mozione di sfiducia al Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 31 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

I singoli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza, rimozione o morte.
Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco il quale provvede a nominare altro Assessore informando il Presidente del Consiglio che ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio, di norma unitamente al nominativo del nuovo Assessore.
I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Art. 32 - Funzionamento della Giunta

L'attività della Giunta è collegiale. La Giunta può con atto formale, sempre autoregolare lo svolgersi ordinato delle proprie attività. In assenza seguirà le seguenti disposizioni.
La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa, con apposito avviso, il giorno, l'ora e gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori; le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge, da inserire nelle deliberazioni stesse.
Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire con funzioni esclusivamente consultive, se richiesti, i Consiglieri incaricati, i responsabili dei servizi ovvero anche esperti esterni su proposta del Sindaco. In questi casi ed in ogni caso, al termine del confronto e/o audizione, e prima di assumere ogni qualsiasi decisione, i soggetti non componenti della Giunta devono lasciare i lavori. Di tanto si deve dare atto nella verbalizzazione.
La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta di voti.
Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non intervengono almeno quattro componenti.
Si applicano, per quanto riguarda le funzioni di segreteria della Giunta, le norme contenute nel precedente art. 24

Art. 33 - Attribuzioni della Giunta in materia di amministrazione ordinaria

La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei responsabili dei servizi.

CAPO IV - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

Art. 34 - Norme Comuni

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, di norma, entro 30 giorni dall'adozione, a pena di decadenza.
Trascorso il periodo di affissione, le deliberazioni anzidette sono soggette al regime di pubblicizzazione previsto dalla legge. Il dies a quo del periodo di affissione comprende il giorno iniziale.

L'esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta è disciplinata dalla legge.
In caso di immediata esecutività, è necessario riportare, da parte del dirigente proponente, l'espressa motivazione e provvedere a separata votazione a maggioranza dei componenti assegnati (cd. maggioranza assoluta), salva la necessità di maggioranze diverse obbligatorie per legge.
In questi casi la pubblicazione deve effettuarsi entro dieci giorni dalla sua adozione.

CAPO V - IL SINDACO

Art. 35 - Elezione e funzioni del Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale, e preside la Giunta Comunale.
Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale del Governo ed usa come segno distintivo la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portare a tracolla. Il Sindaco, nella seduta di insediamento presta il giuramento, pronunciando la seguente formula di rito "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le Leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune.
Prima di assumere le funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.
Il Sindaco è sottoposto agli stessi obblighi dei Consiglieri Comunali con riguardo all'anagrafe patrimoniale ed alle pubblicazioni di Trasparenza.
Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri comunali, per quest'ultimi nei modi e limiti di cui all'art. 14
Le eventuali deleghe conferite dal Sindaco ai consiglieri comunali devono essere intese come precipui incarichi per attività istruttorie o di consulenza funzionali e complementari all'espletamento delle attività di indirizzo e di coordinamento e non anche esercizio di potestà amministrativa idonea a produrre effetti giuridici verso terzi ovvero di esercizio di poteri assimilabili a quelli degli assessori o dei responsabili dei servizi.

Art. 36 - Attribuzioni del Sindaco

Le attribuzioni e i poteri di ordinanza del Sindaco sono espressamente fissati dalla legge, dal presente Statuto nonché dai Regolamenti.
Il Sindaco esercita la rappresentanza legale del Comune per il tramite del Dirigente o del Funzionario Responsabile di Settore, ai quali con una valutazione di carattere tecnico - amministrativa compete per materia la proposta di resistere in giudizio o di transare o di rinunciare alla causa.
Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente senza altra formalità fornisce gli i all'Ufficio Legale gli atti per gli adempimenti rientranti nelle competenze tecniche specifiche del predetto ufficio.

Art.37- Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e/o delegate al Comune.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI
CAPO I - UFFICI E PERSONALE

Art. 38 - Regolamento e organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune disciplina mediante regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme

del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Il Regolamento disciplina altresì lo stato giuridico del personale in conformità e ad integrazione, ove occorra, delle disposizioni contenute negli atti normativi che recepiscono gli appositi accordi collettivi nazionali di lavoro. Al regolamento è demandata la possibilità di istituire, nei limiti di legge, un ufficio di staff per il Sindaco e la Giunta, tramite contratti di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o parziale, secondo necessità funzionali ed operative, nell'ambito della dotazione organica dell'Ente, non oltre la durata del mandato del sindaco e comunque, quale elemento obbligatorio da riportare nel contratto individuale, con automatica risoluzione in caso di anticipata cessazione dalla carica del Sindaco. La remunerazione di tale incarico non potrà mai eccedere i contratti nazionali ed integrativi di lavoro dei dipendenti, per qualifiche il cui contenuto e titolo di accesso, sia assimilabile ai contenuti delle prestazioni richieste e dei titoli necessari per svolgere con competenza tali prestazioni, rilevati negli avvisi di selezione e nei contratti individuali stipulati. Nel rispetto dei principi costituzionali, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato, l'incarico affidato, dovrà avere necessariamente carattere oneroso nei termini generali del contratto nazionale di lavoro. La norma regolamentare deve consentire, alla Giunta, in maniera motivata, la possibilità di incrementare l'emolumento parametrato al contratto dipendenti come prima determinato in concreto, non oltre il 15% come unica voce sostitutiva di lavoro straordinario e qualsiasi altro emolumento accessorio, purché nel contratto individuale di lavoro siano rispettati i tempi massimi di lavoro consentiti dalle norme della sicurezza ed igiene del lavoro anche di derivazione comunitaria.
L'incarico nell'ufficio di staff, pur successivo ad un procedimento di selezione, è di carattere fiduciario, pur nel rispetto della necessità del possesso di qualificazioni oggettive, come il possesso di adeguato titolo di studio e curriculum, oltre al possesso dei requisiti generali per svolgere la funzione di pubblico dipendente, in relazione ai compiti da assegnare, alla categoria ed al profilo richiesto.
L'ufficio di staff "di supporto agli organi di direzione politica", è alle dirette dipendenze dell'Organo politico e può svolgere esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo dell'Organo Politico stesso, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'Ente, quale ulteriore espressione del principio di separazione tra politica e amministrazione.
In ogni caso, prima di procedere alla selezione di dipendenti da assegnare all'ufficio di staff, è necessario verificare l'impossibilità di ricorrere a dipendenti dell'Ente.
Sono, altresì, disciplinate mediante speciale Regolamento le modalità di selezione del personale da assumere.
L'organizzazione degli uffici comunali assicura, per il conseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente, idonee strutture operative ed efficaci modalità di funzionamento e di informazione esterna, nei limiti dei poteri assunzionali e salvo la priorità di garantire le funzioni essenziali nei confronti dei cittadini.
Per i dipendenti, che sono giuridicamente inquadrati e svolgono attività il cui ordinamento è anche disciplinato da particolari responsabilità proprie di albi professionali (es. assistenti sociali, avvocatura comunale, ecc.), oltre a garantire l'autonomia giuridicamente già garantita, il Comune nell'ambito di una visione organica della struttura ricercherà forme di valorizzazione delle particolari maggiori responsabilità.
I provvedimenti inerenti al personale comunale devono essere adottati dagli organi competenti, previo parere della Delegazione Trattante a livello aziendale previsto dalla vigente normativa.

Art. 39 - Strutture dell'Ente

La struttura operativa comunale è organizzata:
- in relazione dinamica con le esigenze d'intervento e con le politiche degli organi di governo dell'ente;
- secondo principi di funzionalità e flessibilità di gestione;
- incentivando l'efficienza, l'efficacia e la produttività delle aree di attività, mediante qualificati centri di responsabilità ed adeguate risorse professionali;
- promuovendo la circolarità delle informazioni, la collaborazione tra dipendenti, l'aggiornamento e la formazione, la rotazione degli incarichi, le pari opportunità.

L'organizzazione degli uffici comunali si articola su due distinti livelli:

a. uno, consistente nell'insieme di funzioni e compiti che tendono a realizzare un'azione omogenea verso l'esterno;

b. l'altro, consistente nell'insieme delle articolazioni di primo livello che realizzano esigenze di coordinamento ed integrazione sia sotto il profilo programmatico sia sotto quello operativo.

L'articolazione organizzativa specifica e le dotazioni organiche per singole unità operative sono definite mediante il piano annuale e triennale delle risorse umane, in una logica compatibile con il lavoro per progetti.

Art. 40 - Funzionamento dell'Ente

Il funzionamento dell'Ente assicura la programmazione, il perseguimento degli obiettivi programmati ed il controllo dei risultati. Il bilancio preventivo costituisce strumento guida dell'attività gestionale, il conto consuntivo costituisce anche strumento per il riscontro di produttività e trasparenza della gestione.

In sede di programmazione finanziario- organizzativa annuale sono assegnate alle unità operative le corrispondenti risorse umane, la cui tabella numerica è allegata al bilancio.

Art. 41 – Struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Comune di Polignano a Mare si articola in unità organizzative di primo e secondo livello, ordinate per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici.

All'unità organizzativa di primo livello è preposto, quale responsabile, un dirigente o un funzionario appartenente alla categoria direttiva con incarico di posizione organizzativa, secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti.

A detti dirigenti o funzionari competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del Comune, e ad essi sono conseguentemente demandati tutti i compiti di attuazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici.

I medesimi dirigenti o funzionari organizzano e dirigono l'attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia; essi dispongono delle risorse assegnate, attribuiscono i compiti e le mansioni al personale, tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, ed eventualmente nominano i responsabili delle unità organizzative di secondo livello ad essi assegnate.

Inoltre sono direttamente ed esclusivamente responsabili del conseguimento degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

L'amministrazione valuta le prestazioni dei propri responsabili di settore e di servizio e le loro competenze organizzative, con particolare riguardo ai risultati dell'attività amministrativa e della gestione, come da disciplina regolamentare, servendosi degli strumenti offerti dalla legge, in particolare dal D. L. vo 150/2009.

Art. 42– Funzioni e responsabilità del Segretario Comunale

Il ruolo e le funzioni del Segretario Comunale, sono quelle previste dalla legge, in particolare dall'art. 97 del D. L. vo 267/2000.

Il Segretario Comunale ed in sua assenza o impedimento, il vice-segretario, roga i contratti nei quali l'Ente è parte su espressa richiesta dell'Ente, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Ha la funzione di sovraintendere la Conferenza dei Dirigenti, anche con poteri autonomi di convocazione e di definire puntualmente i compiti qualora, tra i dirigenti sorga una disputa in ordine alle attribuzioni e competenze in un determinato affare.

Compatibilmente con la garanzia delle funzioni essenziali e proprie del Segretario Comunale, può essere conferito anche incarico dirigenziale a termine.

Al fine di garantire la continuità delle attività, il regolamento degli uffici e servizi deve prevedere la figura del vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 43 – Funzioni e responsabilità della dirigenza

Le funzioni e le responsabilità della dirigenza comunale sono quelle previste dalla legge, dal presente Statuto nonché dai Regolamenti comunali.
Il Comune di Polignano assegna alla dirigenza l'obiettivo strategico nei processi di formazione ed aggiornamento del personale, attraverso percorsi individuali e collettivi formalizzati in uno specifico piano annuale, sempre aggiornabile sulla base di nuove esigenze verificate.
Il piano sarà finanziato nel rispetto dei limiti di bilancio e degli accordi contrattuali, in genere nella misura dell'1% annuale della spesa del personale.
Almeno trimestralmente i dirigenti devono partecipare alla Conferenza dei dirigenti, presieduta dal Segretario Generale, per analizzare l'andamento delle attività, l'integrazione dei processi ed il livello di collaborazione, la distribuzione del personale, anche in termini di utilizzo straordinario per esigenze imprevedibili al momento della programmazione dell'utilizzo delle risorse umane in termini di organico di fatto.

Art. 44 - Incarichi di posizione organizzativa

Gli incarichi di posizione organizzativa debbono essere conferiti nel rispetto del principio di imparzialità e previa determinazione di criteri oggettivi di valutazione per la selezione degli aspiranti.
L'esercizio del potere di conferimento degli incarichi, obbliga a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
Il conferimento dell'incarico deve comunque essere rispettoso del principio di rotazione.
Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti e definiti dal Sindaco, su proposta dei dirigenti, nel rispetto e nei limiti di cui alla vigente normativa ed al presente statuto, con le modalità di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Tali incarichi sono conferiti a tempo determinato, sono rinnovabili e revocabili e contenere anche la delega di funzioni dirigenziali temporanee, nelle materie e nei limiti di cui all' art. 17 D.L.vo 165/2001
Il rinnovo dell'incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dai funzionari, nel periodo conclusosi, con riferimento sia al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, sia al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi da loro diretti. Le ipotesi di revoca degli incarichi sono disciplinate dalla legge.

Art. 45 – Incarichi a contratto e collaborazioni esterne

La copertura dei posti di Responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali, ove istituite, o di alta specializzazione, sia in caso di vacanza degli stessi che al di fuori della dotazione organica, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 110 del TUEL. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
Il regolamento del personale può prevedere incarichi di collaborazioni esterne, ad alto e comprovato contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, che peraltro non implicano la costituzione di alcun rapporto di impiego con il Comune.
Le norme regolamentari devono stabilire, in ordine al conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni:
a. la durata, del rapporto che non potrà comunque essere superiore al triennio, prorogabile in relazione ad accertate e motivate esigenze;
b. gli obiettivi da raggiungere;

c. i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
d. la natura privatistico - professionale del rapporto.

Art. 46 - Responsabilità disciplinare del personale

Uno specifico regolamento del personale determina, secondo il contratto di lavoro e le norme vigenti, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, nonché la relazione tra procedimenti penali e rapporto di lavoro

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 47 - Poteri del Comune

Il Comune assume la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività, rivolte a realizzare finalità sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, anche ricorrendo prioritariamente agli enti del terzo settore, nei limiti e possibilità offerte dalle norme di legge Organizza la gestione dei servizi pubblici locali in modo che la forma gestionale prescelta risulti adeguata alla natura del servizio ed alle prestazioni, secondo i criteri della efficienza, efficacia ed economicità.
Il Comune, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà individuare forme di indirizzo, monitoraggio e controllo, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 48 - Forme di gestione

Il Comune nella gestione dei propri servizi si può avvalere di tutte le forme gestionali previste dal legislatore, con particolare attenzione a quelle forme previste dal codice del terzo settore.
Ai fini delle scelte di gestione di strutture utili ad erogare servizi di rilevanza educativa, sociale, culturale e sportiva, deve farne anche un'analisi sulla rilevanza economica o non rilevanza economica, dell'obbiettivo che si vuole perseguire in relazione alla promozione sociale, educativa, della cultura e dell'attività motoria e sportiva.
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparata tra le stesse, di natura non esclusivamente economica, ma anche sociale, se la legge lo consente.
La scelta, quindi, fra le diverse forme di gestione dei servizi pubblici è determinata tenendo conto, oltre che delle esigenze dei cittadini e utenti, dei criteri di efficienza, efficacia, economicità trasparenza. Si terrà conto altresì delle prospettive di estensione territoriale e di integrazione gestionale del servizio in modo da semplificarne la realizzazione e da favorire il raggiungimento della dimensione più adeguata

Art. 49 - Aziende speciali

Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di "aziende speciali", enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo Statuto sulla base di apposito regolamento e nel pieno rispetto della normativa in vigore.

Art. 50 – Istituzioni

Il Consiglio Comunale può deliberare, per l'esercizio dei servizi socio-assistenziali, educativi, culturali, ricreativi e sportivi, privi di rilevanza imprenditoriale, la costituzione di "istituzioni", organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale.
Per la composizione degli organi dell'istituzione, la loro nomina, la revoca e la mozione di sfiducia, valgono le norme contenute nel presente Statuto**.**
L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente articolo e da appositi regolamenti comunali.

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Spetta al Comune, che vi provvede tramite il Consiglio, conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 51 - Società a partecipazione pubblica

Il Comune può acquisire o partecipare alla costituzione di società, nonché all'acquisto, al mantenimento e alla gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti.

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
CAPO I – NORME GENERALI

Art. 52 - La programmazione di bilancio

La programmazione dell'attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria, redatti dalla Giunta municipale, sono sottoposti, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla valutazione della commissione consiliare competente ed alla consultazione degli organi di partecipazione popolare, con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

Art. 53 - Autonomia finanziaria

Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri del prelievo fiscale e l'entità dei tributi locali e delle tariffe, a copertura dei costi dei servizi comunali. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla diversa capacità contributiva degli stessi.
In relazione a specifici obiettivi e per servizi senza rilevanza economica il Comune potrà assumere parte dei costi dei servizi comunali, per venire incontro o a cittadini in difficoltà o a enti del terzo settori ritenuti meritevoli di sostegno per l'azione che sul territorio riescono a svolgere in termini di crescita socio-sportiva-culturale, nei limiti delle capacità di bilancio.
Nei limiti di legge, il Comune valuta annualmente nel proprio bilancio di previsione, la possibilità di destinare risorse, non superiore al 0.8% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo, finalizzato a promuovere competenze residenti nei paesi in difficoltà socio-economica. Nei limiti di tale risorse, nel caso di calamità naturali nel territorio italiano, il Comune valuta la priorità di destinazione delle stesse, per far fronte a tali emergenze anche attraverso le associazioni tra enti locali
Il Comune può prevedere forme di contribuzione a carico di soggetti o di gruppi che dalla realizzazione di un'opera pubblica o dall'attivazione di un servizio conseguano una particolare utilità.
I contributi dovranno essere stabiliti prima della realizzazione degli interventi.
Il Comune, con apposito regolamento, e nei limiti di legge, per le opere di cui all'art. 1 comma 149 della L. 296/06 potrà istituire l'ISCOP, intesa come imposta di scopo.
Al fine di migliorare la qualità dei servizi prestati, annualmente, attraverso l'informazione preventiva ai soggetti potenzialmente interessati, il Comune potrà ricercare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati secondo le linee applicative dell'art. 43 della legge 449/1997. A tal fine ogni responsabile degli uffici che gestisce un servizio per il quale può attuarsi tale previsione, deve comunicare tempestivamente tale potenzialità e ricercarne, nelle forme regolamentate l'attuazione.
Per i servizi per i quali richiedere un contributo da parte dei cittadini utenti, e determinare l'ammontare del

contributo, saranno adottati uno o più regolamenti per individuare le prestazioni, non rientranti nei servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali.

Art. 54 - Controllo di gestione

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi al fine di consentire il controllo finanziario, contabile e di gestione.
I responsabili dei servizi del Comune verificano l'andamento e la rispondenza agli obiettivi programmati della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio di propria competenza.

Art. 55 - I Revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti, costituito nel rispetto del principio di parità di genere come previsto dalla normativa vigente per la formazione degli organi collegiali, collabora con il Consiglio Comunale e svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento di contabilità che ne disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali.
L'organo di revisione è dotato degli strumenti informatici, di idoneo ambiente, e del supporto del personale in servizio nel settore contabile, per lo svolgimento dei propri compiti.
La Giunta Comunale, con proprio atto, può assegnare ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori, purché non già proprie di altri organismi, adeguando eventualmente il compenso nei limiti di legge.
Qualora i nuovi compiti assegnati, siano di competenza di altri organismi, la Giunta può comunque determinarne l'incarico, purché il maggior compenso sia integralmente sostenuto a carico di una pari decurtazione di spesa dell'altro organismo a ciò precedentemente deputato.

Art. 56 - Bilancio Partecipativo

Il bilancio partecipativo o partecipato è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città, consistente nell'assegnare una quota di bilancio dell'Ente locale alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte dell'amministrazione.
A tal fine, in presenza di risorse economiche assegnabili, annualmente, in sede di redazione del bilancio di previsione, si potrà destinare una quota dello stesso per tale finalità, divulgando, a mezzo del sito istituzionale, la disponibilità delle risorse ed i tempi e le modalità per ricevere suggerimenti da parte dei cittadini per il loro uso. Entro il termine indicato, la giunta, anche sentita la Conferenza dei Capigruppo, assegnerà le risorse per specifici obiettivi, anche attraverso variazioni al piano esecutivo di gestione
Ai cittadini, in ogni tempo è comunque consentito inviare suggerimenti e proposte, sia in termini di spesa che di entrata, al Sindaco o suo assessore delegato ed al Dirigente del Settore Contabile, di cui devono dar conto nella relazione di accompagnamento al bilancio sia nel caso di accoglimento che di impossibilità a recepirle, in termini impersonali.

Art. 57 – Controlli interni - Controllo Strategico

Nell'ambito del regolamento di contabilità, del piano triennale della trasparenza ed anticorruzione, e/o di specifici regolamenti, il Comune individua gli strumenti e le metodologie per garantire il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, il controllo strategico, inteso come verifica dello stato di attuazione dei programmi, il controllo di gestione, istituendo una unità di supporto interdisciplinare, extra pianta organica, a cui partecipa il segretario Generale, i dirigenti ed i responsabili dei servizi.
Il primo obiettivo dei controlli interni è quello, laddove non si riscontrino fatti rilevanti per la responsabilità penale e patrimoniale, di migliorare la qualità delle prestazioni e conoscenze individuali.
Il controllo sugli equilibri finanziari, è disciplinato dal regolato di contabilità e deve prevedere il coinvolgimento del responsabile del servizio finanziario, dell'organo di revisione e del segretario generale e dei dirigenti e responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze e responsabilità.

TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA
CAPO I - Potestà regolamentare

Art. 58 - Regolamenti Comunali.

Il Comune disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
La potestà regolamentare del Comune si esercita, tenendo conto di quanto elencato nelle materie previste dalle norme in vigore.
La redazione dei regolamenti, devono tener conto della reale capacità dell'organizzazione comunale di far fronte alle esigenze istruttorie ed eventualmente sanzionatorie, prevalendo oltre ai criteri di economicità, legalità, efficacia ed efficienza, anche quelli di realismo.
I regolamenti vigenti, e comunque quelli previsti dal presente Statuto devono essere adottati entro 12 mesi dalla data di adozione dello Statuto stesso o di eventuali aggiornamenti o adeguamenti che incidono su norme dei regolamenti vigenti, prorogabile, non oltre sei mesi, per giustificati motivi.
Ogni regolamento deve prevedere la struttura organizzativa, ed in particolare l'indicazione della figura dirigenziale che assume l'obbligo di proporre al Consiglio comunale l'adeguamento ed il tempestivo aggiornamento dello stesso regolamento all'eventuale evoluzione legislativa che può incidere sulla materia disciplinata. Tale adempimento deve essere valutato per l'erogazione dei premi di risultato del dirigente inadempiente.
Tutti i regolamenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale ed essere adeguati entro 90 giorni ad innovazioni legislative intervenute, a cura del settore che, prevalentemente, nelle proprie attività deve fare riferimento anche alle norme regolamentari. In caso di inerzia, conflitto di attribuzioni, dispone il Segretario Generale.

CAPO II - ORDINANZE SINDACALI

Art. 59 - Norme applicabili

Il potere di ordinanza del Sindaco, in qualità sia di Capo dell'Amministrazione sia di Ufficiale di Governo è disciplinato dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nell'art.36 del presente Statuto

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI
CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA

Art. 60 - Principi generali

Il Comune riconosce nel concorso dei cittadini, singoli o associati in una delle forme consentite dai principi costituzionali, il fondamento della partecipazione democratica.

Art. 61 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dall'art. 56 e dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione delle attività amministrative o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità
Il Comune considera suo compito preminente quello di favorire e valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo ed alla crescita della comunità locale, agevolando in ogni modo:

a. l'accesso alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi delle pubbliche amministrazioni;
b. Il dialogo con l'Amministrazione in tutte le sue articolazioni attraverso la convocazione di appositi incontri;
c. la convocazione di consulte che comprendano associazioni e comitati rappresentativi di interessi diffusi;

d. la consultazione, mediante sondaggi e ricerche presso la popolazione, su argomenti di interesse pubblico;
e. la partecipazione ai referendum.

Art. 62 - Libere forme associative

Il Comune di Polignano a mare valorizza e sostiene le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato, qualificate secondo i principi di cui al presente articolo e le norme del terzo settore agevolandone i rapporti con l'Amministrazione. Il Comune riconosce il ruolo sociale della cooperazione e delle organizzazioni sindacali, dei consumatori ed economiche.
Il Comune per rendere concreta la valorizzazione delle forme associative, promuove e favorisce le forme democratiche di associazione garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi e organismi che operano nel comune con finalità non in contrasto con la Costituzione Italiana, che non abbiano scopi di lucro e che perseguano la tutela dell'interesse collettivo, purché qualificate sulla base delle previsioni dello specifico regolamento.
Il Consiglio comunale disciplina i criteri e le modalità con le quali il Comune consente l'utilizzo di strutture, beni strumentali e servizi, nonché la concessione di contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, di cui al presente articolo.
Alle libere forme associative qualificate, operanti nel Comune possono essere erogate agevolazioni, contributi finalizzati o concessioni in uso di locali, impianti o terreni di proprietà del Comune, favorendo forme di collaborazione tra associazioni diverse con scopi analoghi, alle condizioni e con le modalità stabilite dal regolamento.
Ogni anno sul sito istituzionale del Comune, gli uffici competenti, provvederanno a pubblicizzate le forme ed i costi eventuali di partecipazione dei cittadini ai servizi ed iniziative, erogati dalle stesse organizzazione in relazione a contributi, o concessioni di strutture, beni strumentali, servizi.
Il Comune favorisce, in un contesto di compartecipazione ai costi di gestione, l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi comunali in base ai principi di sussidiarietà, trasparenza, equità, efficienza ed efficacia purché le strutture concesse non abbiano rilevanza economica.
Ai fini della verifica delle cause di incompatibilità disciplinate dal D. L. vo 267/2000, ora all'art. 63 comma 1 n. 1, si deve far riferimento anche alla definizione di enti del terzo settore, come individuati per legge.
È istituito apposito Albo dove vengono iscritte, a richiesta, le libere forme associative che operano nel Comune, secondo i criteri e le modalità previste nell'apposito regolamento, che prevedano comunque la verifica di requisiti di moralità dei componenti che hanno poteri decisionali o di disporre delle risorse economiche, pari a quelle per poter contrarre con la P.A., in particolare riferiti a reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio, misure di prevenzione.

Art. 63 - Organismi di partecipazione

Il Comune, ai sensi degli artt. 18 e 118 della Costituzione e dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, promuove:
a. organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale su base di quartiere e/o frazione, ove costituiti, secondo quanto previsto dal seguente art. 64;
b. consulte di settore nel campo economico, sociale, per le problematiche relative ai cittadini stranieri presenti sul territorio comunale, nonché nel campo culturale e sportivo;
c. associazioni di volontariato, che favorisce e sostiene, per il conseguimento delle finalità pubbliche.
Le modalità di costituzione e la composizione di tali organismi, nonché i rapporti fra essi e gli organi comunali sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti.

Art. 64 – Comitati di Quartiere e/o Frazione

Il Comune di Polignano a mare, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dal presente Statuto e ispirandosi ai principi di democrazia partecipata, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini

alla vita amministrativa e alla cura dei beni comuni, promuove la istituzionalizzazione e la costituzione dei Comitati di Quartiere e/o Frazione che hanno esclusivamente carattere propositivo e consultivo.
I Comitati di Quartiere e/o Frazioni operano per fini civici, sociali, culturali e solidali, per il soddisfacimento degli interessi collettivi del quartiere in armonia con gli interessi generali della città: la cura dei beni comuni, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio del quartiere e/o della frazione e la promozione del senso di comunità tra gli abitanti del quartiere e/o frazione stesso.
Il Funzionamento dei Comitati di Quartiere e/o di Frazione, non può comportare ulteriori costi rispetto a quelli sostenuti e previsti per gli organismi istituzionali, e se necessari, devono trovare copertura attraverso la razionalizzazione dei costi comunali.
Ogni Comitato di Quartiere e/o Frazione è costituito da un'Assemblea di Quartiere o Frazione formata dai residenti, da coloro che dimorano ai titolari/rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva, associazionistica e di istituzioni religiose con sede nel quartiere, e/o frazione nonché in base alla disciplina regolamentare di cui al successivo comma 6, almeno da un Consiglio Direttivo eletto democraticamente dai membri dell'Assemblea dei Quartiere e/o Frazione e da un Presidente che lo rappresenta ufficialmente.
La Conferenza dei Quartieri è eventualmente costituita al fine di meglio coordinare i rapporti tra i Comitati di Quartiere e l'Amministrazione Comunale, nonché di esaminare congiuntamente problematiche di rilievo cittadino.
L'apposito regolamento determinala natura, le funzioni, la composizione, le modalità di funzionamento e delle elezioni dei comitati di qurtiere o frazione.
La partecipazione è a titolo gratuito

Art. 65 - Consulta permanente dei cittadini stranieri

Il Comune promuove l'istituzione di una Consulta permanente dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari ed apolidi residenti, quale organismo di partecipazione all'Amministrazione locale che promuove e favorisce il rapporto sociale e culturale con le diverse etnie residenti, dispone incontri di approfondimento di tematiche di conoscenza della storia e tradizioni locali, partecipa le norme di convivenza civile anche attraverso la traduzione degli atti comunali di maggior rilievo, per consentire la migliore integrazione. Un apposito Regolamento fornirà la disciplina relativa alla scelta dei componenti della Consulta, determinerà le loro specifiche competenze ed i requisiti per farne parte, stabilirà le funzioni della Consulta e le norme cui dovrà attenersi nello svolgimento della sua attività.
Il Presidente della Consulta o altro membro della Consulta degli stranieri può partecipare ai lavori delle commissioni consiliari ed alle sedute del Consiglio Comunale, con diritto di parola e non di voto.
Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la partecipazione alle sedute e ai lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

Art. 66 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Ai cittadini, singoli o associati, che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è riconosciuto il diritto ad intervenire nel procedimento per la formazione di provvedimenti amministrativi secondo le modalità, i limiti ed i tempi stabiliti dal Regolamento in conformità della legge 241/90 e s.m.i. che ne disciplina le forme ed i tempi di comunicazione.

Art. 67 - Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni

L'attività amministrativa del Comune è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza. A tal fine:
a. l'informazione sugli atti del Comune, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni, è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;
b. l'informazione sull'attività del Comune, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni, è assicurata anche mediante rapporti continuativi con gli organi di informazione e l'istituzione di un apposito ufficio per le

informazioni e di servizi decentrati di informazione, purché compatibili con le norme sui limiti di spesa del Comune;

c. con apposita normativa viene regolamentato il diritto di accesso agli atti amministrativi e il funzionamento dell'Albo Pretorio secondo le norme dell'amministrazione digitale.

Art.68 - Azioni positive per le pari opportunità e per le politiche di genere

Il Comune di Polignano a Mare, assicura che, nell'ambito delle deleghe assessorili, deve essere disposta necessariamente quella per lo studio, l'analisi, la predisposizione di azioni positive per le pari opportunità, anche attraverso la redazione di uno specifico piano triennale, da aggiornare annualmente, elemento necessario e vincolante per procedere alle assunzioni.

L'Assessore delegato, attraverso la proposta di uno specifico regolamento di costituzione e funzionamento, attiva una consulta comunale per le pari opportunità e per l'attuazione dei principi di uguaglianza stabilito dall'art. 51 della Costituzione, a partire dalla famiglia e dalla scuola, valorizzando le differenze di genere e l'affermazione dei principi di integrazione nelle politiche amministrative e dell'acquisizione di potere e responsabilità, salvaguardando le competenze. Tale Consulta opera anche in relazione a denunce di discriminazione tra sessi, promuovendo istruttoria e rapporti con le istituzioni poste a tutela della parità di genere, nel rispetto delle norme di tutela della privacy e delle prerogative proprie dei servizi sociali.

Nella Consulta oltre al Sindaco e suo delegato, possono essere assegnati due consiglieri eletti nell'ambito del Consiglio stesso, i rappresentanti del mondo del lavoro e dell'imprenditoria, rappresentanti del mondo della scuola, dell'associazionismo di scopo, delle realtà religiose presenti sul territorio.

I componenti della Consulta, indicati dalle diverse organizzazioni, sono nominati dal Presidente del Consiglio, dopo averne valutato il profilo delle competenze e durano in carica quanto i consigli comunali. In caso di indicazioni, nei termini di 60 giorni dalla data di inserimento del nuovo Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle specifiche categorie può anche procedere a nomine motu proprio. Ad ogni modo la Consulta lavora con i componenti nominati, anche in assenza di alcune figure e decide sempre a maggioranza dei presenti.

La partecipazione è a titolo gratuito, potendo prevedere, nei limiti di bilancio, rimborsi spesa pari a quelli dei dipendenti e con le stesse modalità, relativamente a missioni e partecipazione a convegni o seminari.

La Consulta è un organismo permanente che deve esercitare la propria funzione in piena autonomia e che, ha titolo di richiedere specifici finanziamenti per garantire misure di uguaglianza ritenute necessarie, in sede di redazione del bilancio di previsione.

La consulta, di norma entro il 31 marzo di ogni anno invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte. Nell'ambito di tale relazione, deve essere redatto uno specifico intervento riguardante una disamina dei tempi di lavoro nel rispetto dei diritti al tempo della famiglia e del tempo libero, le cui conclusioni possono anche indurre ad un intervento sui tempi della città, nei termini previsti dalle normative regionali.

Il Sindaco, anche attraverso il suo assessore delegato, ne cura la trasmissione ai Consiglieri e al Consigliere di parità della Città Metropolitana.

Il regolamento di funzionamento individua anche l'ufficio referente di supporto amministrativo, che sarà anche oggetto di specifica formazione ed aggiornamento.

Art. 69 – Consultazione

Allo scopo di acquisire pareri e proposte il Comune consulta, senza diritto di voto**,** anche su loro richiesta, i presidenti delle diverse consulte comunali le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e le OO.SS. operanti sul territorio, le organizzazioni della cooperazione, le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e le altre formazioni culturali, scientifiche, religiose, economiche e sociali nonché la generalità della popolazione.

Le modalità ed i termini della consultazione saranno disciplinati da apposito regolamento o da specifici protocolli d'intesa.

CAPO II - INIZIATIVE POPOLARI.

Art. 70 - Istanze, petizioni e proposte

Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi istituzionali del Comune con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre provvedimenti nuovi o di revoca dei precedenti.
Il Sindaco, e/o il Presidente del Consiglio**,** secondo la competenza per materia, provved**o**no ad assegnare l'analisi e l'istruttoria dell'iniziativa popolare al competente ufficio e qualora ne valutino l'interesse generale, provvedono ad iscrivere le petizioni e proposte all'ordine del giorno dell'organo collegiale competente, di norma**,** entro sessanta giorni dal ricevimento al protocollo comunale.
Nello stesso termine, l'ufficio competente provvederà a proporre al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale la risposta alle istanze.
Le istanze, possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte almeno dal 10% degli aventi diritto al voto, con riferimento all'ultima votazione comunale, iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Agli effetti del precedente comma, si intende:
a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;
b) per petizione, l'iniziativa attraverso cui i cittadini singoli o associati rappresentano agli organi istituzionali del Comune una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiedono contestualmente soddisfacimento;
c) per proposta, l'iniziativa attraverso cui i cittadini singoli o associati chiedono agli organi istituzionali del Comune di adottare uno specifico provvedimento, ovvero di revocarne uno già in essere.
L'autenticazione delle firme è prevista per le sole petizioni e proposte ed avviene a norma del regolamento sul referendum di cui al successivo articolo.
In ogni caso, le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate.

Art. 71 – Referendum

Il referendum è rivolto a realizzare il raccordo tra gli interessi della comunità civica e l'attività degli organi comunali.
Il referendum è indetto dal Sindaco in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, oppure quando lo richiedano almeno il 10% degli aventi diritto al voto, con riferimento all'ultima votazione comunale, iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Sull'ammissibilità del referendum, quando la richiesta provenga dai cittadini elettori, decide la Commissione per l'ammissibilità dei referendum composta come segue:
Presidente, che si individua nella figura del Giudice di Pace competente territorialmente per il Comune di Polignano a Mare o in un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale di Bari o avvocato esperto di diritto amministrativo nominato dall'Ordine degli Avvocati di Bari;
Componenti: Segretario Generale, Responsabile Servizio Elettorale, due esperti in discipline giuridiche nominati dal Consiglio Comunale, previo avviso pubblico e conseguente valutazione dei curricula, attraverso voto a scrutinio segreto con una sola votazione ed unico voto espresso per ciascun consigliere";
Segretario: funzionario del Comune.
Ai componenti della Commissione, ad eccezione dei dipendenti pubblici del Comune di Polignano, spettano compensi e si applicano le stesse norme vigenti per le Commissioni di Concorso per l'accesso all'impiego del Comune di Polignano a Mare.
La commissione viene costituita dal Consiglio Comunale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e decide sentiti il Sindaco, o suo delegato, e il Presidente del Comitato proponente, o suo delegato.
Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti a problemi della città di competenza del Consiglio Comunale, esclusi:

a) i provvedimenti resi obbligatori da norme di rango superiore al presente Statuto;
b) i provvedimenti concernenti elezioni nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
c) i provvedimenti concernenti il personale comunale;
d) i provvedimenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
e) i provvedimenti concernenti l'applicazione dei tributi e delle tariffe, nonché il complesso delle delibere di bilancio

L'indizione di un referendum sospende le decisioni sulle proposte oggetto del referendum stesso.
Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito Regolamento, che potrà prevedere anche il potere di iniziativa del Comune per l'indizione, di intesa con gli altri Comuni interessati, di referendum su base sovracomunale.
Nel corso del mandato amministrativo consiliare non potranno essere espletati più di due referendum, né potranno essere proposti referendum entro i primi 6 mesi e negli ultimi 6 mesi della legislatura.
L'effettuazione delle operazioni elettorali potranno svolgersi anche in un arco di tempo settimanale, nella sola sede Comunale, al fine di minimizzare i costi, compresi quelli per il personale.

Art. 72 - Effetti del referendum

Il referendum è valido quando vi partecipa almeno il quaranta per cento degli aventi diritto al voto.
Il Sindaco è tenuto, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ad informarne il Consiglio Comunale, che ne farà oggetto di apposita determinazione conseguenziale.
Il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo argomento, nel corso dello stesso mandato amministrativo.

Art. 73 - Valorizzazione della partecipazione popolare per la tutela del patrimonio pubblico

Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini, purché qualificate secondo i principi di cui all'art. 62, e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale i diritti dei cittadini e la tutela del patrimonio pubblico.
Promuove e favorisce iniziative a sostegno della cittadinanza attiva, finalizzate anche alla cura, alla custodia ed alla salvaguardia del patrimonio edilizio, del verde urbano, dei beni comunali ed alla tutela dell'ambiente, per garantire il raggiungimento degli interessi collettivi e generali.
Promuove, sul sito ufficiale del Comune, specifica pagina di informazione dei beni del patrimonio pubblico disponibili, e non già utilizzato, per la valorizzazione della partecipazione popolare alla sua tutela, anche nel senso del miglior utilizzo per la comunità, da attuarsi tramite regolamentazione.

Art. 74 - Azione popolare suppletiva

Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione in giudizio.
In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO III – RICONOSCIMENTI, DIRITTO DI RISPOSTA E DI INFORMAZIONE

Art. 75- Riconoscimenti e diritto di risposta

Ogni cittadino che ponga all'Ente, una richiesta scritta avente ad oggetto un qualsiasi atto dell'Amministrazione comunale ha diritto ad ottenere una risposta ugualmente scritta. La richiesta è assegnata al Direttore di Area

competente, che provvederà alla risposta, di norma, entro il termine di trenta giorni. Qualora sia necessario un termine maggiore, comunque l'ufficio competente nel primo termine dovrà formalmente indicare il diverso termine, sua motivazione, e comunque non generica, tesa a dilazionare il diritto alla risposta. Qualora l'oggetto della richiesta esorbiti la sfera delle funzioni amministrative, ovvero risulti estraneo a procedimenti amministrativi tipici di competenza del settore, attenendo a decisioni ed iniziative discrezionali degli organi elettivi del Comune, il Direttore ne informa immediatamente il Sindaco e l'Assessore delegato, prospettando ogni elemento utile per la valutazione della richiesta. I limiti e le modalità di esercizio del "diritto di risposta" dovranno essere disciplinati in un regolamento.

Art. 76 – Informazione

Il regolamento detta altresì le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui il Comune è in possesso, a mezzo di pubblicazione sul sito ufficiale del Comune.
L'Amministrazione può convocare, almeno una volta l'anno una conferenza cittadina per illustrare e discutere l'attività svolta, comunque nel rispetto dei periodi elettorali.

TITOLO VII – RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI
CAPO I - REGIONE E CITTA' METROPOLITANA

Art. 77 - Cooperazione, programmazione e pianificazione

Secondo la disciplina dettata dalla legge regionale, il Comune coopera con la Regione e con la Città Metropolitana di Bari, nell'ambito del sistema delle autonomie locali, a servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità amministrata.
Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formulando proprie proposte che, unitamente a quelle degli altri Comuni dell'ambito metropolitano, vengono raccolte e coordinate dalla Città Metropolitana.
Nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza, il Comune si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge Regionale.
Rientra nelle attribuzioni della Città Metropolitana l'accertamento della compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

Art. 78 – Convenzioni

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Città Metropolitana, al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi e funzioni.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata e le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 79 – Sicurezza integrata

In relazione al convincimento che l'ordinato svolgersi della vita cittadina, le precondizioni di sviluppo delle attività imprenditoriali, artigianali e commerciali, necessitano di elevati parametri di sicurezza, il Comune di Polignano a Mare, attiva, partecipa e sviluppa ogni iniziativa legislativamente consentita per dare attuazione al principio di sicurezza integrata coordinandosi con le diverse articolazioni dello Stato, delle Regioni, della Città Metropolitana, degli altri Enti locali nonché degli altri soggetti istituzionali preposti alla sicurezza per il benessere della comunità territoriale amministrata.
In particolare si svilupperanno tutte le forme consentite di coordinamento di attività di interesse comune e

di collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, anche con la sottoscrizione di specifici patti tra il Prefetto ed il Sindaco.
I predetti patti, devono essere approvati dalla Giunta Comunale, informato il Consiglio Comunale.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 80 – Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e con la Città Metropolitana, secondo le norme previste dalla legge per le aziende speciali, in quanto compatibili.
A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico dell'amministrazione consortile, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio, quali specificati nel relativo Statuto.
Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea consortile, con potere decisionale e responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 81 - Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Città metropolitana, della Regione, di altri Comuni, di amministrazioni statali o di altri soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulle iniziative predette promuove, la conclusione di un accordo di programma allo scopo di:
a) Assicurare il coordinamento delle azioni dei vari soggetti e livelli istituzionali interessati;
b) Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
c) Individuare, attraverso strumenti adeguati (quali il piano finanziario), i costi, le risorse finanziarie e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;
d) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
A tal fine il Sindaco convoca, una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo può prevedere eventuali procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori delle inadempienze dei soggetti partecipanti.
L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni anzidette, è approvato con atto formale del Sindaco.
Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione dello stesso da parte del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione formale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
La disciplina degli accordi, stabilita dalla legge e dal precedente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di interventi di competenza del Comune.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 82 – Statuto e regolamenti

I regolamenti e l'attività amministrativa del Comune devono conformarsi al presente Statuto.
Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non prima di un anno.
La proposta di deliberazione di revoca dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma deve essere contestuale.
La revoca dello Statuto diviene efficace con l'approvazione e il perfezionamento dell'efficacia del nuovo testo.

Art. 83 - Modifiche statutarie entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto avverranno a norma di legge.
Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 84 - Diffusione dello Statuto

Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto nonché di eventuali modifiche per assicurarne la conoscenza ai cittadini e ai soggetti di cui al precedente art. 6.

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
12.06.2020
10:20:08
UTC